

Torino lì, 25 gennaio 2016

Egregi Clienti  
Loro Sedi

**CIRCOLARE N. 1/2016**

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare n. 1/2016 dedicata alla Legge di Stabilità 2016.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Studio Venero-Manavella & Associati s.s.

Data Logos & Partners srl

**LEGGE STABILITA' 2016**

Nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, è stata pubblicata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2016).

Il contenuto del provvedimento, che consta di un solo articolo con ben 999 commi, appare assai articolato e complesso.

Lo Studio ha provveduto a riportare brevemente i punti ritenuti più rilevanti.

Nelle prossime circolari saranno approfonditi gli argomenti di maggior interesse applicativo.

**AUMENTO ALIQUOTA IVA**

Il previsto aumento delle aliquote IVA che avrebbe dovuto applicarsi già dal 2016, viene rinviato al 2017.

In particolare:

- l'aliquota Iva del 10% passerà al 13% dal 2017;
- l'aliquota del 22% passerà al 24% dal 2017 e al 25% dal 2018.

**ESENZIONE IMU IMMOBILI IN COMODATO USO**

È prevista:

- l'abrogazione della facoltà dei Comuni di assimilare alla abitazione principale gli immobili concessi in comodato a familiari a determinate condizioni di rendita o di reddito ISEE;
- viene riconosciuto, tra i casi di riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU, anche il caso degli immobili, con esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso), dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori) che utilizzino tale immobile come propria abitazione principale.

L'agevolazione viene concessa se il contratto viene registrato e il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato.

L'agevolazione si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile, che non sia di lusso, adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

**TERRENI AGRICOLE DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP**

Si dispone che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla cassa di previdenza agricola, non devono più versare l'IMU per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti. Pertanto:

- si abroga lo specifico moltiplicatore da applicare al reddito dominicale per i terreni da loro condotti;
- si abrogano le specifiche riduzioni che si applicavano sui valori eccedenti i 6.000 euro.

**TERMINE PER APPROVAZIONE DELIBERE E REGOLAMENTI IMU**

Si prevede che i Comuni siano tenuti ad effettuare l'invio delle delibere e regolamenti entro il termine perentorio del 14.10 di ciascun anno, e non più entro il termine (non qualificato come perentorio) del 21.10.

## **ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI E MONTANI**

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU per i terreni montani si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141/1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

## **MODIFICHE TASI**

Intervenendo sulle regole della tassa per i servizi indivisibili, si prevede che:

- sia escluso l'assoggettamento per l'abitazione principale (unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- si ridefinisce il presupposto impositivo, coincidente con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Si concede una riduzione del 25% dell'Imu e della Tasi dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998.

## **RENDITA CATASTALE DEGLI "IMBULLONATI"**

La determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) viene effettuata considerando:

- il suolo e la costruzione;
- gli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stima:

- i macchinari,
- i congegni,
- le attrezzature,
- gli altri impianti,
- che siano funzionali allo specifico processo produttivo.

È possibile rideterminare la rendita catastale dei fabbricati interessati dalle nuove regole dal 1° gennaio 2016.

Solo per l'anno di imposizione 2016, per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo, proprio per consentire il recepimento dei nuovi criteri.

## **MISURA RIDOTTA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SULL'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA**

Modificando la nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/861, si consente

di applicare l'agevolazione, anche nel caso in cui l'acquirente, al momento dell'acquisto, non si sia ancora "liberato" della precedente "prima casa", purché, però, egli la alieni entro 1 anno dal "nuovo" acquisto agevolato.

#### **DETRAZIONE IVA PER IMMOBILI DI CLASSE ENERGETICA A E B**

È prevista una detrazione IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali a partire dall'anno di acquisto.

#### **LOCAZIONI IMMOBILI AD USO ABITATIVO: PATTI CONTRARI ALLA LEGGE**

Si interviene sulla disciplina delle locazioni prevedendo le seguenti innovazioni:

- l'inserimento dell'obbligo, a carico del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale;
- la previsione della nullità di qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito per i contratti stipulati in base al comma 1, articolo 2, L. 431 (c.d. contratti 4+4);
- l'inserimento della possibilità di un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine perentorio succitato;
- per chi, nel periodo 2011-2015, ha pagato il mini canone previsto dalle norme sugli "affitti in nero" annullate dalla consulta, il canone è il triplo della rendita catastale.

#### **RIDUZIONE IRES**

È prevista:

- la diminuzione dell'IRES al 24%, prevista a decorrere dall'anno 2017;
- la rideterminazione dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'IRES in uno Stato membro UE, nonché in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), inclusi nella *white list*, all'1,20%, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

#### **ESENZIONE IRAP PER IL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA**

È prevista l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi e per le imprese che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore silvicolturale.

Pertanto non sono soggetti passivi Irap:

- i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32, TUIR;
- i soggetti di cui all'articolo 8, D.Lgs. 227/2001.
- le cooperative e i loro consorzi (di cui all'articolo 10, D.P.R. 601/1973) .

Decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

#### **DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI**

Si dispone la proroga delle misure agevolate delle detrazioni su immobili e, in particolare:

- dell'aliquota del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale;
- della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;

- dell'aliquota del 65% per gli interventi antisismici;
- dell'aliquota del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

I soggetti che si trovano nella *no tax area* in ambito Irpef per i redditi percepiti da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro assimilato a quello dipendente, da lavoro autonomo, da attività commerciali e lavoro autonomo non abituali, possono optare per la cessione della propria detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi; le disposizioni applicative saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni.

### **DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI PER GIOVANI COPPIE**

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.

La detrazione:

- va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo;
- spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro;
- non è cumulabile con quello per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

### **LEASING DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO**

La norma disciplina gli aspetti civilistici e fiscali del contratto di locazione finanziaria di immobili adibiti ad abitazione principale.

Le banche o gli intermediari finanziari si obbligano:

- ad acquistare o far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore che ne assume tutti i rischi;
- a mettere a disposizione l'immobile per un determinato tempo e dietro un corrispettivo che considera il prezzo di acquisto o di costruzione e la durata del contratto.

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Sono poi previste specifiche disposizioni per:

- regolare la soggezione a revocatoria fallimentare;
- specificare che, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il contratto si risolve ed il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati, quelli a scadere attualizzati ed il prezzo finale pattuito;
- disciplinare la possibilità per l'utilizzatore di chiedere, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici;
- prevedere che, per il rilascio dell'immobile, il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto;
- prevedere la detrazione dall'IRPEF dei canoni e dei relativi oneri accessori per un importo non superiore a 8.000 euro, e del costo di acquisto nei casi di opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro; detti limiti valgono nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di *leasing*. Nel caso in cui i canoni o il riscatto siano pagati da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro la detrazione è riconosciuta per importi non superiori alla metà di quelli su indicati.

Si prevede che le disposizioni in commento abbiano validità temporanea dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.

### **DETRAZIONI PER DISPOSITIVI MULTIMEDIALI DI CONTROLLO REMOTO DEL RISCALDAMENTO**

Si estende l'applicazione della detrazione del 65% delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica, anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

Tali dispositivi, attraverso canali multimediali da remoto, devono:

- mostrare i consumi energetici, con la fornitura periodica di dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di esercizio;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti.

### **MAXIAMMORTAMENTI SU NUOVI INVESTIMENTI**

Si introduce una agevolazione finalizzata a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi, mediante la possibilità di aumentare il costo fiscalmente deducibile.

Il recupero avviene tramite deduzione extracontabile.

Infatti, ai fini delle imposte dirette, per imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L'agevolazione ha natura temporanea, essendo fruibile solo per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Sono previste particolari tipologie di beni esclusi dall'agevolazione, quali quelli per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni indicati in apposito allegato.

Al fine di rendere possibile il beneficio anche per il comparto dei veicoli, si maggiorano di pari importo i tetti massimi di rilevanza fiscale dei valori di tali beni.

### **REGIME FISCALE FORFETARIO: MODIFICHE**

Viene soppresso a far data dal 1° gennaio 2016 il regime dei minimi (che rimane però utilizzabile, fino alla relativa scadenza naturale ovvero sino al termine del quinquennio dall'inizio attività o al compimento del 35° anno di età per coloro che lo abbiano correttamente optato entro il 31/12/2015).

Si apportano talune modifiche al regime fiscale forfetario, al fine di renderlo maggiormente conveniente. In particolare, si prevede:

- un innalzamento delle soglie di ricavi/compensi massimi ammissibili;
- una rimodulazione delle condizioni di accesso e permanenza nel regime;
- la previsione di una aliquota di imposta ridotta al 5%, per i primi 5 anni di avvio di una nuova iniziativa;
- una riduzione del carico contributivo del 35%, in sostituzione del precedente esonero dal versamento dei minimali.

### **REGIME AGEVOLATO DELL'ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI BENI AI SOCI E/O DELLA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE**

Si propone un trattamento fiscale di favore per le operazioni di assegnazione di beni ai soci, cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice, se perfezionate entro il 30 settembre 2016.

In particolare l'assegnazione è consentita, a favore dei soci presenti al 30.9.2015, riguardo i seguenti beni:

- immobili strumentali per natura, purché non utilizzati per l'esercizio dell'attività, immobili patrimonio e merce;
- mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come strumentale nell'attività.

Le agevolazioni proposte sono le seguenti:

- utilizzo di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8% (o del 10,5%, se la società è risultata di comodo per almeno due periodi d'imposta sugli ultimi tre) sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle operazioni;
- facoltà di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale;
- fissazione del reddito in natura in capo al socio (nella assegnazione) in misura pari all'ammontare tassato in capo alla società;
- riduzione al 50% dell'imposta di registro, se questa è dovuta in misura proporzionale, e delle imposte ipotecaria e catastale fisse;
- l'Iva rimane invece dovuta nei modi ordinari.

### **ESTROMISSIONE IMMOBILI DALLA DITTA INDIVIDUALE**

È prevista la facoltà di estromettere, in modo fiscalmente agevolato, i beni immobili strumentali dell'imprenditore individuale.

L'opzione si esercita entro il 31 maggio 2016, mediante comportamento concludente.

### **INCREMENTO DELLE DEDUZIONI IRAP PER SOGGETTI "MINORI"**

È previsto un incremento delle deduzioni forfetarie spettanti nella determinazione del valore della produzione per i soggetti Irpef di minori dimensioni, per i quali tale valore si colloca al di sotto di determinate soglie quantitative.

### **IRAP PER SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI (MEDICI CONVENZIONATI)**

Si prevede che non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.

Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta.

L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

### **NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA**

Viene riformulato l'articolo 26, D.P.R. 633/1972 in tema di note di variazione; in particolare:

- si individua il momento di emissione della nota di variazione in diminuzione, in dipendenza dell'assoggettamento del cessionario o committente a una procedura concorsuale, senza che sia necessario attendere l'infruttuosità della procedura;
- è prevista la facoltà di emissione della nota di variazione IVA in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica, con esclusione delle cessioni e prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Dal 2017 la variazione in diminuzione dell'IVA potrà essere effettuata all'apertura della procedura concorsuale.

Alcune disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l'anticipo della

detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali).

### **ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE**

Viene esteso il meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA (c.d. *reverse charge*) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al c.d. *split payment*).

L'efficacia delle norme è subordinata all'autorizzazione della UE.

### **COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI**

Si estende al 2016 l'effetto delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Per l'anno 2016 sarà adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto del ministro dell'economia e delle finanze.

### **TERMINI PER L'ACCERTAMENTO**

Si riscrive il vigente articolo 57, D.P.R. 633/1972 in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). Le novità in esso contenute concernono:

- lo slittamento di un anno della notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti induttivi (rispettivamente articoli 54 e 55 del citato D.P.R. 633/1972); infatti il termine viene portato al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo dei vigenti 4 anni;
- l'equiparazione della fattispecie dell'omessa presentazione della dichiarazione alla presentazione di dichiarazione nulla; per esse i termini della notifica di accertamento si allungano passando dagli attuali 5 anni, decorrenti dall'anno in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare, a 7 anni.
- l'eliminazione della norma che raddoppia i termini per l'accertamento nel caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.

Inoltre, si sostituisce l'articolo 43, D.P.R. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi con contenuto analogo alle novità in materia di IVA.

Si specifica che le nuove disposizioni si applicano agli avvisi che decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016; per i periodi di imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni vigenti che prevedono la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Si dispone, inoltre, che nei casi di violazioni che comportino obbligo di denuncia per reati tributari previsti dal citato D.Lgs. 74/2000, i soli termini relativi agli accertamenti precedenti all'anno 2016 subiscono il raddoppio relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

### **RATEAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI**

Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione.

Il beneficio:

- spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015;



- è limitato al solo versamento delle imposte dirette;
  - è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.
- Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio, essendo esclusa ogni ulteriore proroga.

### **OPERAZIONI BLACK LIST, CFC**

Si modifica la vigente disciplina in materia di:

- deducibilità dei costi per operazioni con i paesi c.d. *black list*;
- società controllate estere (*controlled foreign companies* CFC).

#### **Black list**

Viene eliminata l'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico ed abbiano avuto concreta esecuzione). Pertanto, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110, TUIR.

#### **CFC**

Viene dunque previsto un criterio univoco ed oggettivo, per individuare i cosiddetti Paesi black list ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

Inoltre la disciplina fiscale delle CFC, in presenza di specifiche condizioni si applica anche nel caso di società situate in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi dello spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio effettivo di informazioni a fini fiscali.

Inoltre:

- si introducono opportune disposizioni di coordinamento in merito all'individuazione degli Stati da considerarsi *black list*;
- si specifica che le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

### **CANONE RAI**

Si fissa la misura del canone rai in 100 euro, stabilendo che la riscossione avvenga per il tramite delle bollette di fornitura di energia elettrica.

Il pagamento avverrà in 10 rate mensili decorrenti da gennaio di ciascun anno, addebitate nelle prime bollette con scadenza di pagamento successiva alla scadenza di dette rate; per il solo 2016, la riscossione avverrà a partire dal 1° luglio 2016, con recupero di tutte le rate pregresse non addebitate.

Il canone risulta dovuto, per il nucleo familiare, nel luogo ove esiste fornitura di energia e si riscontra la residenza anagrafica del soggetto, fermo restando il principio in forza del quale l'obbligo scatta in virtù della detenzione dell'apparecchio.

Si eliminano, tra le presunzioni che fanno scattare l'applicazione del canone tv, l'utilizzo di un apparecchio televisivo (rimane quindi la sola detenzione, unitamente alla presunzione connessa all'impianto di ricezione).

### **ESONERO CONTRIBUTIVO**

Ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2016, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi

previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo annuo di un importo di esonero di 3.250 euro.

### **DETAZZAZIONE RETRIBUTIVA PER PREMI DI PRODUTTIVITÀ**

Si applicherà a regime un'imposta sostitutiva dell'Irpef e addizionali del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate Ministro del lavoro), ai "premi di risultato di ammontare variabile" legati ad "incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione".

L'agevolazione sulla produttività si potrà applicare solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro.

### **EROGAZIONI LIBERALI**

Si prevede l'innalzamento, da 5.164,57 a 15.000,00 euro della soglia stabilita oltre la quale insorge l'obbligo di preventiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria, in caso di cessione gratuita di beni nei confronti di enti pubblici, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, ai fini di vincere la presunzione di cessione senza fattura.

Inoltre, si rende facoltativo l'invio della comunicazione preventiva, nel caso in cui la cessione gratuita di prodotti nei confronti dei suddetti enti abbia ad oggetto beni facilmente deperibili (alimentari).

### **RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI**

È nuovamente possibile la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016.

Diversamente dal passato, però si applica un'aliquota unica di imposta sostitutiva, pari all'8%, sia per la rideterminazione del costo dei terreni che delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate.

La perizia va giurata entro il 30 giugno 2016, unitamente al versamento della prima rata o dell'intero.

Anche nella rivalutazione prevista dalla Legge di Stabilità 2016 è prevista la possibilità di compensare l'imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni.

### **RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA**

Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali d'impresa, oltre che delle partecipazioni in società controllate o collegate, unicamente ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali.

In particolare:

- il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva del 16% (beni ammortizzabili) o 12% (beni non ammortizzabili);
- gli effetti fiscali sono differiti;
- è concessa la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con assolvimento di un'imposta sostitutiva del 10%.

### **USO DEL CONTANTE**

Si eleva a 3.000 euro la soglia per l'utilizzo del denaro contante, quindi concesso sino a 2.999,99 euro, rispetto ai 999,99 precedenti.

Rimane, invece, il precedente limite per il servizio di "Money transfer".

### **UTILIZZO BANCOMAT PER PAGAMENTI**

Si estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito e di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica ed a prescindere da qualsiasi importo minimo.

Si prevede un Decreto Ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.

Inoltre si prevede che siano definiti anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

### **PAGAMENTO IN CONTANTE DI CANONI DI LOCAZIONE**

Si provvede ad abrogare la norma che prevedeva, in deroga ai canonici limiti antiriciclaggio, l'obbligo di pagamenti tracciati per i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

### **PAGAMENTO IN CONTANTE DEI TRASPORTI.**

Si provvede ad abrogare la norma che prevedeva che tutti i soggetti della filiera dei trasporti dovevano provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti tracciabili.

### **RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DOMINICALI E AGRARI**

La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario, a decorrere dal periodo di imposta 2016, viene fissata nel 30%, in luogo dell'attuale 7%.

Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

Si tratta di una rivalutazione ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi.

### **DICHIARAZIONE PRECOMPILATA**

Si apportano modifiche al D.Lgs. 175/2014 in materia di dichiarazione dei redditi precompilata.

Viene reso permanente l'obbligo per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e tutti i soggetti espressamente menzionati nella disposizione di inviare al Sistema tessera sanitaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Tale obbligo viene esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, anche alle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, sebbene non accreditate.

### **DETRAZIONE DI SPESE FUNEBRI**

Dal 2016 le spese funebri saranno detraibili, nella misura massima di 1.550 euro per soggetto deceduto, anche se sostenute per persone diverse da quelle indicate nell'articolo 433, cod. civ..

Decorrenza a partire dal periodo di imposta 2015.

### **DETRAZIONE SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Nel caso di frequenza presso:

- università private;
- università estere;

la misura della spesa rilevante sarà fissata con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

Decorrenza a partire dal periodo di imposta 2015.

## **ALIQUOTA IVA DEL 5% SU PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE**

Si prevede l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 5% a tutte le prestazioni socio-sanitarie di diagnosi e cura, educative e didattiche incluse le prestazioni degli asili, quelle assistenziali rese dalle cooperative sociali e loro consorzi ai soggetti indicati dalla legge (non solo a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale).

Sono soggette all'aliquota del 5 per cento le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell'articolo 10 DPR 633/72, comma 1, rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (soggetti indicati nel numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

In merito alla decorrenza, si precisa che le norme introdotte si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

## **CREDITO DI IMPOSTA PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ALLARME**

Viene istituito, per l'anno 2016, un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori di attività di lavoro autonomo o di impresa, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero a spese connesse ai contratti perfezionati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.

La norma non è alternativa alle previsioni di recupero del patrimonio edilizio, che comprendono anche l'installazione di allarmi.

*La presente circolare é redatta a solo scopo informativo per i clienti di Venero–Manavella & Associati e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; né é pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Venero – Manavella & Associati per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.*